



CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Giudizio n° 4217 Del 23/04/2024
Prot. n° 24/032713 Del 26/01/2024

Ditta Proponente: I.T.R.O.FER SAS di DOMENICO DE PATRE

Oggetto: Prosecuzione dell'attività di stoccaggio preliminare e messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi, operazioni R13 e D15, con un quantitativo totale di 10.124 tonnellate/anno, con rimozione del vincolo sullo stoccaggio massimo istantaneo di 50 tonnellate di rifiuti pericolosi" acquisita al prot. n. 32713 del 26/01/2024;

Comune di Intervento: Montesilvano (PE)

Tipo procedimento: Verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Presenti (in seconda convocazione)

Direttore Dipartimento Territorio – Ambiente (Presidente)	<i>ing. Erika Galeotti (Presidente delegata)</i>
Dirigente Servizio Valutazioni Ambientali	-
Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque	<i>dott. Antonello Colantoni (delegato)</i>
Dirigente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - Pescara	<i>dott. Enzo Franco De Vincentiis (delegato)</i>
Dirigente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Pescara	<i>dott.ssa Silvia De Melis (delegata)</i>
Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio	<i>ing. Eligio Di Marzio (delegato)</i>
Dirigente Servizio Foreste e Parchi - L'Aquila	<i>dott.ssa Serena Ciabò (delegata)</i>
Dirigente Servizio Opere Marittime	<i>ing. Daniele Danese (delegato)</i>
Dirigente Servizio Genio Civile competente per territorio	
Pescara	ASSENTE
Dirigente del Servizio difesa del suolo - L'Aquila	<i>dott. Luciano Del Sordo (delegato)</i>
Dirigente Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti	ASSENTE
Direttore dell'A.R.T.A	<i>ing. Simonetta Campana (delegata)</i>
Relazione Istruttoria Titolare istruttoria:	<i>ing. Andrea Santarelli</i>

Si veda istruttoria allegata





Preso atto della documentazione presentata da I.T.Ro.FER Sas di Domenico De Patre in merito alla verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel giudizio n. 3615 del 10/03/2022, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006, relativo al progetto "prosecuzione dell'attività di stoccaggio preliminare e messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi, operazioni R13 e D15, con un quantitativo totale di 10.124 tonnellate/anno, con rimozione del vincolo sullo stoccaggio massimo istantaneo di 50 tonnellate di rifiuti pericolosi" acquisita al prot. n. 32713 del 26/01/2024;

IL COMITATO CCR-VIA

Richiamata la normativa che regola il funzionamento del Comitato di Coordinamento Regionale per la V.I.A., e in particolare:

- la Legge Regionale del 29 luglio 2010, n. 31 e s.m.i. "Norme regionali contenenti la prima attuazione del Decreto Legislativo del 03 Aprile 2006, n. 152";
- le DGR 660 del 14/11/2017 Valutazione di Impatto Ambientale - Disposizioni in merito alle procedure di Verifica di assoggettabilità a VIA ed al Provvedimento autorizzatorio unico regionale di VIA ex art. 27 bis del Dlgs 152/2006 così come introdotto dal Dlgs 104/2017 e riformulazione del CCR-VIA
- DGR 713/22 L.R. N. 11/1999 - Aggiornamento del documento Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali (approvato con DGR 119/2002 e smi) alla luce delle disposizioni di cui al D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, nella L. 120/2020 e del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, nella L. 108/2021.

Richiamata la disciplina costituente il quadro di riferimento dei procedimenti di valutazione ambientale, e in particolare i principi e le norme concernenti la verifica di ottemperanza:

- la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2014/52/UE del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE del 13/11/2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- il D. Lgs. del 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" come novellato dal D. Lgs 16.06.2017, n. 104, recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la Direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", e in particolare: l'art. 5, recante 'definizioni', e in particolare il comma 1, lett. m), secondo cui "si intende per" m) Verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto": "La verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto a procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III, Parte seconda del presente decreto";
- l'art. 28, recante 'Monitoraggio', e in particolare il comma 3, secondo cui "Per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali, il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, trasmette in formato elettronico all'autorità competente, o al soggetto eventualmente individuato per la verifica, la documentazione contenente gli elementi necessari alla





verifica dell'ottemperanza. L'attività di verifica si conclude entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente”;

Considerato che ai dati e alle affermazioni forniti dal Proponente occorre riconoscere la veridicità dovuta in applicazione dei principi della collaborazione e della buona fede che devono improntare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis della l. 241/90, fatte salve in ogni caso le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci;

Sentita la relazione istruttoria;

Preso atto del documento “*REPORT DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE E ANALISI DI RISCHIO*”, datato aprile 2023;

Considerato che, in relazione al procedimento di cui al Titolo V alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., qualora sia accertata la contaminazione del sito, individuando la Ditta quale soggetto responsabile, troverebbero applicazione i commi 6 e 7 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., che di seguito si riportano integralmente:

“[...]

6. Qualora all'esito dei risultati delle attività di verifica di cui ai commi da 1 a 5, ovvero successivamente all'autorizzazione del progetto, dall'esecuzione dei lavori di costruzione ovvero dall'esercizio dell'opera, si accerti la sussistenza di impatti ambientali negativi, imprevisti, ulteriori o diversi, ovvero di entità significativamente superiore a quelli valutati nell'ambito del procedimento di VIA, comunque non imputabili al mancato adempimento delle condizioni ambientali da parte del proponente, l'autorità competente, acquisite ulteriori informazioni dal proponente o da altri soggetti competenti in materia ambientale, può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate e disporre l'adozione di opportune misure correttive.

7. Nei casi in cui, al verificarsi delle fattispecie di cui al comma 6, emerga l'esigenza di modificare il provvedimento di VIA o di stabilire condizioni ambientali ulteriori rispetto a quelle del provvedimento originario, l'autorità competente, ai fini della riedizione del procedimento di VIA, dispone l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, assegnando al proponente un termine non superiore a novanta giorni”.

Ritenuto, pertanto, di poter avere tutti gli elementi per ritenere completamente ottemperata la prescrizione solo a seguito dell'approvazione da parte del Comune di Montesilvano degli esiti della caratterizzazione di cui al Titolo V alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Ritenuto che la documentazione prodotta dia evidenza dell'ottemperanza alle prescrizioni n. 2 e n. 3 di cui al giudizio n. 3615 del 10/03/2022;

ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO

DI PRESA D'ATTO DELL'OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI N. 2 e N. 3

DI CUI AL GIUDIZIO N. 3615 DEL 10/03/2022

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate;





**IN MERITO ALLA PRESCRIZIONE N. 1 DI CUI AL GIUDIZIO N. 3615 DEL 10/03/2022
DI RINVIO IN ATTESA DEL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DI APPROVAZIONE IN SEDE
COMUNALE DEGLI ESITI DELLA CARATTERIZZAZIONE AI FINI DELL'EVENTUALE
APPLICAZIONE DEI COMMI 6 e 7 DELL'ART. 28 DEL D.LGS. 152/06 E SS.MM.II.**

Ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. è ammesso il ricorso nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativemente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso.

ing. Erika Galeotti (Presidente delegata)

FIRMATO DIGITALMENTE

dott. Antonello Colantoni (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Enzo Franco De Vincentiis (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott.ssa Silvia De Melis (delegata)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Eligio Di Marzio (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott.ssa Serena Ciabò (delegata)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Daniele Danese (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Luciano Del Sordo (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Simonetta Campana (delegata)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Per la verbalizzazione

Titolare: ing. Silvia Ronconi

Gruppo: dott.ssa Paola Pasta

FIRMATO ELETTRONICAMENTE





Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica	Verifica di Ottemperanza, art. 28 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
Progetto	I.T.RO.FER SAS - Prosecuzione dell'esercizio di attività di stoccaggio preliminare e messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi

Oggetto

Titolo dell'intervento:	V.O. Giudizio CCR-VIA n. 3615 del 10/03/2022
Descrizione del progetto:	Prosecuzione dell'attività di stoccaggio preliminare e messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi, operazioni R13 e D15, con un quantitativo totale di 10.124 tonnellate/anno, con rimozione del vincolo sullo stoccaggio massimo istantaneo di 50 tonnellate di rifiuti pericolosi – Montesilvano (PE)
Azienda Proponente:	I.T.RO.FER SAS
Procedimento:	Verifica di Ottemperanza, art. 28 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Localizzazione del progetto

Comune:	Montesilvano
Provincia:	Pescara
Altri Comuni interessati:	Nessuno

Contenuti istruttoria

Per semplicità di lettura la presente istruttoria è suddivisa nelle seguenti sezioni:

- Anagrafica del progetto
- Premessa
- Documentazione trasmessa

Referenti del Servizio Valutazioni Ambientali

Il Titolare dell'Istruttoria:

Ing.Andrea Santarelli





*Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali*

Istruttoria Tecnica
Progetto

Verifica di Ottemperanza, art. 28 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
Ampliamento impianto di recupero rifiuti non pericolosi di matrice inerte (R13-R5)" DI PROSPERO Srl - Contrada Bucceri Villanova di Cepagatti (PE)

ANAGRAFICA DEL PROGETTO

Responsabile Azienda Proponente

Cognome e nome	De Patre Domenico
PEC	itrofer@pec.itrofer.it

Estensore dello studio

Cognome e nome	Giovanna Brandelli
Albo Professionale e num. iscrizione	Ordine degli Ingegneri di Pescara, n. 1165
Cognome e nome	Anna Lisa Brandelli
Albo Professionale e num. iscrizione	Ordine degli Ingegneri di Pescara, n. 911

Iter Amministrativo

Atto di valutazione ambientale	Giudizio CCR-VIA n. 3615 del 10/03/2022
Acquisizione in atti domanda	Prot.n. 32713 del 26/01/2024
Oneri istruttori versati	50,00 €

Elenco Elaborati

Publicati sul sito https://www.regione.abruzzo.it/content/prosecuzione-attivita-di-stoccaggio-preliminare-e-messa-riserva-di-rifiuti-pericolosi-e-non
2024-01-26-0032713-documentazione-tecnica.zip



**Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali**

Istruttoria Tecnica
Progetto

Verifica di Ottemperanza, art. 28 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
Ampliamento impianto di recupero rifiuti non pericolosi di matrice inerte (R13-R5)" DI PROSPERO Srl - Contrada Bucceri Villanova di Cepagatti (PE)

PREMESSA

La Itofer sas, in forza dell'autorizzazione n. DPC026/321 del 20.12.2017 rilasciata dal SGR della Regione Abruzzo, svolge le attività di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi con una specifica deroga per la miscelazione di alcune tipologie di rifiuti pericolosi, attività finalizzate, rispettivamente, allo smaltimento delle emulsioni oleose ed al recupero degli oli esausti presso impianti terzi. Nel marzo 2016, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 46/2014, la ditta ha presentato istanza di AIA per la prosecuzione dell'attività di stoccaggio dei rifiuti pericolosi in quantità superiore a 50 tonnellate.

Per lo svolgimento delle attività, la ditta:

- in data 24.12.2015 ha presentato, ai sensi del punto n. 7 lett. z.a) dell'Allegato IV al D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., una procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ex art. 20 Giudizio n. 2764 di Rinvio a Procedura VIA [...];
- in data 11.07.2019 ha avviato, ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm.ii., il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.

All'interno del PAUR, il proponente ha ottenuto il provvedimento di VIA, **Giudizio n. 3615 10/03/2022** favorevole con le seguenti prescrizioni:

1. *La ditta dovrà inviare gli esiti del piano di caratterizzazione nell'ambito del procedimento di cui al Titolo V, Parte IV del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., al fine di consentire all'Autorità Competente di valutare la necessità di aggiornare lo Studio d'Impatto Ambientale e modificare il provvedimento di VIA con ulteriori condizioni ambientali ai sensi dell'art. 28 dello stesso decreto;*
2. *Nella CdS del PAUR, l'azienda dovrà prevedere una gestione separata delle acque meteoriche di prima e di seconda pioggia e a tal fine dovrà presentare una documentazione progettuale integrativa;*
3. *L'azienda dovrà inserire nel PMA il monitoraggio delle emissioni odorigene indicato nella procedura di gestione degli odori.*

Di seguito si riassume la documentazione trasmessa dal proponente e pubblicata sul sito web regionale, alla quale si rimanda per tutto quanto non espressamente riportato nella presente istruttoria.

SEZIONE II

Sintesi della documentazione di Verifica delle Ottemperanze

1. *La ditta dovrà inviare gli esiti del piano di caratterizzazione nell'ambito del procedimento di cui al Titolo V, Parte IV del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., al fine di consentire all'Autorità nCompetente di valutare la necessità di aggiornare lo Studio d'Impatto Ambientale e modificare il provvedimento di VIA con ulteriori condizioni ambientali ai sensi dell'art. 28 dello stesso decreto*

Il proponente ha trasmesso l'elaborato denominato "REPORT DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE E ANALISI DI RISCHIO", datato aprile 2023, del quale di seguito si riassumono brevemente i contenuti.

È descritto che dall'analisi preliminare svolta nell'ambito del PAUR (indagine del 2021), erano stati riscontrati dei superamenti delle CSC sul terreno nel punto S2 per Idrocarburi pesanti, con un valore di 1.135 mg/kg a fronte del limite pari a 750 mg/kg e superamento sulle acque di falda in Pz1 e Pz3 per i parametri Ferro, Alluminio e Manganese, e su uno dei due anche per il parametro Idrocarburi totali con 750 µg/l su 350 µg/l.

Il tecnico presenta quindi il Piano di caratterizzazione previsto in attuazione dell'art. 242 D.Lgs. 152/06, che dichiara essere stato approvato con Determina n. 26 del 28/04/2022 del Comune di Montesilvano.

Si dichiara inoltre che in attuazione del Piano sono stati effettuati in contraddittorio con Arta:

- n. 3 sondaggi in data 30.08.2022 con campionamento ed analisi dei terreni;
- i campionamenti delle acque sotterranee in data 07.09.2022.

Il tecnico riporta i risultati delle prove analitiche effettuate sui campioni prelevati nei n 3 fori di sondaggio realizzati per la installazione di n 3 piezometri a integrazione dei n 4 piezometri esistenti. I piezometri esistenti sono denominati Pz1, Pz2, Pz3 e Pz4.

In esecuzione del Piano di caratterizzazione sono stati realizzati e attrezzati a piezometro gli ulteriori sondaggi Pz5, Pz6 e Pz7, spinti fino alla profondità di 20 metri dal piano campagna, in funzione delle informazioni disponibili di soggiacenza.



Planimetria del sito con i piezometri esistenti e quelli realizzati



Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica
Progetto

Verifica di Ottemperanza, art. 28 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
Ampliamento impianto di recupero rifiuti non pericolosi di matrice inerte (R13-R5)" DI PROSPERO Srl - Contrada Bucceri Villanova di Cepagatti (PE)

Risultati analitici terreni e riporti

Il tecnico asserisce che le risultanze analitiche di parte, relative a **tutti i parametri e in tutti i campioni di terreno e materiale da riporto prelevati in contraddittorio con ARTA, sono conformi alle CSC della Tab. 1 Col. B "Siti ad uso commerciale e industriale" (All. 5 P. IV D.Lgs. 152/06).**

Nei campioni di materiale di riporto è stato effettuato anche il test di cessione rispetto ai limiti di cui all'All. 3 al DM 05/02/98.

È risultato il solo parametro COD nel materiale di riporto 0.3-1.5 m e 1.52.5 m del sondaggio Pz 5 (rispettivamente con 44 e 47 mg/L a fronte di un limite di 30 mg/L), e nel materiale di riporto 0.5-1.5 m del Pz 6 (valore 50 mg/L); nel materiale di riporto del Pz 7 0.5-1.5 m il valore del COD è risultato inferiore ai limiti (18 mg/L).

Il tecnico evidenzia che il COD non viene considerato nella circolare 13338/2014 del Ministero come indicativo di contaminazione della falda per lisciviazione.

Viene quindi riportata la seguente tabella riepilogativa dei campionamenti delle matrici solide terreni e riporti:

Terreni – Ietrofer c.da Foreste - Campionamento del 30.08.2022 – Contraddittorio Artà																		
Parametri	u.m.	Limiti		Pz 5						Pz 6				Pz 7				
		Col. B	All. 3	0.3-1.3 m		1.5-2.5 m		5-6 m		9-10 m		0-0.5 m	0.5-1.5 m	5-6 m	11-12 m	0.5-1.5 m	6-7 m	12-13 m
				Riporto	Artà	Lab.	Artà	Lab.	Artà	Lab.	Artà	Rifiuto	Riporto	Terreno	Terreno	Riporto	Terreno	Terreno
				Lab.	Artà	Lab.	Artà	Lab.	Artà	Lab.	Artà	Lab.	Lab.	Lab.	Lab.	Lab.	Lab.	Lab.
				6197/22	6198/22	6058/22		6059/22			6199/22	6060/22	6061/22	6200/22	6062/22	6063/22		
Tutti i parametri dei terreni presentano valori inferiori alle CSC della Col. B "Siti ad uso commerciale e industriale"																		
TEST DI CESSIONE																		
COD	mg/L	-	30	44	47	-	-	-	-	-	-	50	-	-	18	-	-	

Da quanto descritto, **l'anomalia nerastra individuata alla profondità di 30 cm dal p.c. e per uno spessore di 10 cm nel sondaggio del Pz6** e classificata stratigraficamente come rifiuto/simile a scorie di fonderia è **risultata**, dalle analisi effettuate, **non pericolosa e con test di cessione conforme**, atteso che il COD non viene considerato nella circolare 13338/2014 del Ministero come indicativo di contaminazione della falda per lisciviazione. Il **PH è debolmente basico sia nel tal quale che in cessione, assimilabile a quello delle scorie di fonderia** (cfr LG regione Lombardia per la gestione delle terre di fonderia di metalli non ferrosi DELIBERA N.134/2023).

Il tecnico chiarisce che le anomalie di spessore inferiore a 50 centimetri non debbono essere considerate nel modello concettuale della contaminazione, ma possono fornire indicazioni aggiuntive, rimandando all'allegato tecnico 2 al titolo V del DLGS 152/06.

Con riferimento al parametro idrocarburi pesanti (C<12), individuati nel riporto intercettato nel primo metro della cassetta del sondaggio del piezometro Pz2, citando i dati del RdP n. 5725/21, il tecnico conclude che su una base di 23 campioni di matrici solide **permane un unico superamento di concentrazioni soglia di contaminazione in corrispondenza del riporto intercettato nel sondaggio S2.**

Risultati analitici acque sotterranee

Viene dichiarato che in data 11.10.2021 è stato effettuato un nuovo campionamento delle acque sotterranee nel solo Pz3, in quanto nel Pz 1 non era presente acqua, e i risultati analitici sono stati di conformità alle CSC.

Di seguito il tecnico riporta una tabella in cui si confrontano i dati di ottobre 2021, con quelli di settembre 2021.





Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica
Progetto

Verifica di Ottemperanza, art. 28 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
Ampliamento impianto di recupero rifiuti non pericolosi di matrice inerte (R13-R5)" DI PROSPERO Srl - Contrada Bucceri Villanova di Cepagatti (PE)

Campionamento del 08.09.2021				11.10.2021						
Parametri	u.m.	CSC	Pz1	Pz2	Pz3	Pz4	Pz1	Pz2	Pz3	Pz4
Alluminio	µg/L	200	699		420					
Ferro	µg/L	200	2145		359					
Manganese	µg/L	50	457	Non campionabile	115	Non campionabile	Non campionabile	Non campionabile	Conforme	Non campionabile
Idrocarburi totali (n-esano)*	µg/L	350	787		< 20					
- Idrocarburi C6-C10	µg/L		< 10		< 10					
- Idrocarburi C10-C40	µg/L		777	< 10	< 10					

Viene descritto inoltre che le acque sotterranee sono state campionate successivamente in data 07.09.2022, sempre in contraddittorio con Arta. I piezometri Pz1, Pz2 e Pz4 sono risultati essere asciutti mentre si è proceduto al campionamento dei Pz3, il Pz5, il Pz6 e il Pz 7.

È stato rilevato **il superamento del solo parametro solfati nel Pz5** (362 mg/L con limite 250) e nel **Pz 7** (con 443 mg/L); nel Pz 3 il valore dei solfati sono risultati inferiori ai limiti (Tab. 2 All. 5 T. V P. IV D.Lgs. 152/06).

Il tecnico afferma che nel documento di supporto alla Banca dati ISS-INAIL di marzo 2018 viene specificato che “*ad oggi in letteratura non sono reperibili valori scientificamente consolidati sia delle proprietà chimico-fisiche che di quelle tossicologiche*”; inoltre sempre nella Banca dati ISS-INAIL, nelle modifiche di marzo 2015 il parametro solfati è stato eliminato. Sulla base di ciò, il tecnico ritiene che il superamento del limite dei solfati rispetto alla Tabella 2 allegato 5 al titolo V della parte IV del DLGS 152/06 non costituisce fonte di rischio né sanitario né ambientale.

Parametri	u.m.	Limiti Tab. 2	Pz 1	Pz 2	Pz 3	Pz 4	Pz 5		Pz 6		Pz 7	
			Asciutto	Asciutto	Lab.	Asciutto	Lab.	Arta	Lab.	Arta	Lab.	Arta
Solfati	mg/L	250	-	-	6072/22	15.2	6068/22	362	6071/22	25.1	6067/22	443

Pertanto, il tecnico riporta che nelle indagini 2022 è emerso un quadro di conformità delle acque sotterranee: non sono stati confermati i superamenti accertati a settembre 2021 negli unici punti in cui era stata rinvenuta acqua (Pz1 e Pz3).

Il tecnico ritiene quindi che le anomalie rilevate a settembre 2021 siano non rappresentative della qualità della falda, in soggiacenza media a 18 metri dal p.c., atteso che **solo nel monitoraggio del 2022, con i nuovi pozzi a 20 metri, la quantità di falda intercettata ha reso significative e conformi le attività di spurgo e prelievo.**

Nella relazione il tecnico ha riportato un estratto delle risultanze del laboratorio, senza allegare alla documentazione i seguenti documenti, che vengono comunque citati come “*allegati*”:

- 1 Rapporti di prova terreni 6058/22, 6059/22, 6060/22, 6061/22, 6062/22, 6063/22
- 2 Rapporti di prova materiali di riporto 6197/22, 6198/22, 6199/22, 6200/22
- 3 Rapporti di prova acque sotterranee 6067/22, 6068/22, 6071/22, 6072/22
- 4 Relazione sulle indagini con stratigrafie
- 5 Verbale Arta del 30.08.2022
- 6 Verbale Arta del 07.09.2022
- 7 Rapporto di prova rifiuto



2. Nella CdS del PAUR, l'azienda dovrà prevedere una gestione separata delle acque meteoriche di prima e di seconda pioggia e a tal fine dovrà presentare una documentazione progettuale integrativa

Il proponente trasmesso il progetto per la gestione separata delle acque meteoriche di prima e di seconda pioggia corredata di tutta la documentazione progettuale comprensiva di planimetria e delle caratteristiche degli elementi d'impianto consultabili nei documenti in allegato.




Fig. 1: planimetria di progetto

La I.T.RO FER dichiara inoltre di aver acquisito con prot n 3/22 della A.C.A., Azienda Comprensoriale Acquedottistica SpA, la autorizzazione a scaricare nella fognatura di Montesilvano in C.da De Foreste le acque di I pioggia provenienti dalle aree di stoccaggio e recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi secondo le seguenti condizioni:

1. il pozzetto d'ispezione e campionamento dovrà essere sempre accessibile all'organo tecnico di controllo;
2. lo scarico dovrà rispettare i limiti della tabella 3 Allegato 5 D.L.vo 152/06;
3. lo scarico non può essere diluito con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
4. La manutenzione dell'intera condotta di allaccio fino alla fognatura comunale rimane a totale carico del concessionario compreso il pozzetto d'innesto alla fognatura comunale;



Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica
Progetto

Verifica di Ottemperanza, art. 28 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
Ampliamento impianto di recupero rifiuti non pericolosi di matrice inerte (R13-R5)" DI PROSPERO Srl - Contrada Bucceri Villanova di Cepagatti (PE)

5. La presente autorizzazione fa salvo ogni diritto di terzi e non esonera la Ditta concessionaria da imposte e tasse presenti e future che l'Azienda Comprensoriale Acquedottistica Spa. intende applicare in relazione ai lavori autorizzati;
6. La presente autorizzazione è riferita all'attuale dimensionamento e caratteristiche dell'insediamento produttivo.
7. La Ditta concessionaria dovrà fornire a questa Azienda una prima analisi dei reflui, entro 60 giorni dall'entrata in funzione dell'impianto di trattamento delle acque, trascorso tale termine l'autorizzazione si intenderà revocata;
8. E' fatto divieto scaricare in pubblica fognatura le acque di "2° pioggia" ovvero le acque eccedenti i primi 4 mm. della 1° pioggia.

Dagli atti della Conferenza di Servizi, svolta all'interno del procedimento di PAUR, emerge inoltre che la gestione separata delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia è stata oggetto di discussione delle sedute di CdS svolte in data 22/03/2022 e 13/06/2022, a valle delle quali è stato espresso PARERE FAVOREVOLE al rilascio del PAUR.

3. L'azienda dovrà inserire nel PMA il monitoraggio delle emissioni odorigene indicato nella procedura di gestione degli odori

Il progetto di monitoraggio ambientale ai sensi del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., Parte II art. 22, è stato redatto a firma dei tecnici ing. Giovanna Brandelli e ing. Anna Lisa Brandelli.

I tecnici riportano che la metodologia per la definizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale, è stata desunta dalla Linea Guida ISPRA del 2014.

I tecnici hanno integrato il PMA con il monitoraggio delle emissioni odorigene, inserendo nella tabella riepilogativa la seguente dicitura.

Atmosfera – impatto odorigeno	Area di impianto + Recettori	Olfattometria dinamica + Studio di ricaduta	Sorgenti di emissione + Recettori	Limiti normativi disponibili - DM 309/2023
-------------------------------------	------------------------------------	--	--	--

In particolare, il tecnico riporta che la frequenza di monitoraggio sarà “una tantum” e “a seguito di adempimento altre prescrizioni PAUR”.

Il tecnico riporta che il monitoraggio prevedrà “l'esecuzione olfattometria dinamica alle sorgenti già individuate nel Piano di gestione degli odori” e che “Entro i successivi due mesi verrà svolto un apposito studio di impatto olfattivo presso i recettori, mediante simulazione di dispersione in atmosfera”.

Gli strumenti di mitigazione saranno adottati entro due mesi dallo studio, ove necessarie e dovranno essere implementate entro i successivi due mesi. Gli effetti delle misure di mitigazione saranno valutati mediante la ripetizione dello studio entro un mese dal completamento delle stesse.

Referenti del Servizio Valutazioni Ambientali

Il Titolare dell'Istruttoria:

Ing.Andrea Santarelli

